

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Iniziativa parlamentare

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 16.03.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche	9
Basi legali.....	10
Ulteriori informazioni	11



Scheda informativa

INIZIATIVA PARLAMENTARE

Mediante un'iniziativa parlamentare un deputato, un gruppo o una commissione parlamentare può presentare un progetto di atto legislativo o ne può proporre le linee fondamentali. I lavori legislativi sono condotti da una commissione del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

Per quanto riguarda la procedura, occorre distinguere tra le iniziative parlamentari presentate da un deputato o da un gruppo parlamentare e le iniziative commissionali (iniziative parlamentari di una maggioranza della commissione).

I. INIZIATIVE PARLAMENTARI DI DEPUTATI O GRUPPI PARLAMENTARI

Un deputato o un gruppo parlamentare può presentare per scritto un'iniziativa durante una seduta della Camera; i gruppi, invece, depositano le loro iniziative e i loro interventi parlamentari in pratica solo in Consiglio nazionale.

Le iniziative parlamentari vanno motivate. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

L'iniziativa presentata da un deputato o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l'Ufficio della Camera.

I.1 Prima fase della procedura

Le iniziative parlamentari sottostanno a un esame preliminare, durante il quale si vaglia se sia necessario disciplinare la materia e se sia appropriato proseguire l'iter nella forma dell'iniziativa parlamentare. Quest'ultima è considerata appropriata segnatamente se:

- l'iniziativa propone un progetto di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare;
- l'elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o
- l'elaborazione di un disegno di atto legislativo può verosimilmente essere conseguita in modo più tempestivo di quanto consentito mediante la mozione.

L'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare è svolto dalla commissione competente al più tardi entro un anno dalla sua attribuzione. La commissione competente decide se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla sua Camera di non darle seguito.


Se la commissione propone di dare seguito all'iniziativa parlamentare, questa passa alla commissione della seconda Camera. Se la commissione della seconda Camera dà il proprio consenso si dà seguito all'iniziativa parlamentare.

Se la commissione della Camera prioritaria propone, al contrario, alla sua Camera di non dare seguito all'iniziativa e la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.



Camera prioritaria

Seconda Camera



— Procedura nel caso in cui la commissione della Camera prioritaria proponga di dare seguito all'Iv. Pa.
— Procedura nel caso in cui la Camera prioritaria decida di dare seguito all'Iv. Pa. nonostante la proposta contraria della commissione.



CRONOLOGIA DELLE DECISIONI PRESE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESAME PRELIMINARE

I. Le due Commissioni danno seguito.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa è quindi dato seguito.

II. La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa e la Camera accoglie la proposta.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di non dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa non è quindi dato seguito.

III. La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa, ma la Camera decide di darle seguito.

III.a La commissione della seconda Camera dà il proprio consenso.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera dà il proprio consenso.

All'iniziativa è quindi dato seguito.

III.b La commissione della seconda Camera non dà il proprio consenso.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera non dà il proprio consenso
- La seconda Camera accoglie / non accoglie la proposta della commissione.

All'iniziativa non è quindi dato seguito / è quindi dato seguito.



IV. La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa, ma la commissione della seconda Camera propone di non darle seguito.

IV.a La Camera prioritaria decide di non dare seguito all'iniziativa.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera non dà il proprio consenso.
- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa o di non darvi seguito.
- La Camera prioritaria decide di non dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa non è dato seguito.

IV.b La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera non dà il proprio consenso.
- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa o di non darvi seguito.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La Commissione della seconda Camera dà / non dà il proprio consenso.
- La seconda Camera accoglie / non accoglie la proposta della commissione.

All'iniziativa non è quindi dato seguito / è quindi dato seguito.

Le iniziative parlamentari di un deputato o di un gruppo parlamentare non possono più essere ritirate se una commissione incaricata dell'esame preliminare ha dato loro seguito¹. Se la commissione della Camera prioritaria ha proposto di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare, questa può essere ritirata fino alla decisione della Camera.

Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.

I.2 Seconda fase della procedura

Se le commissioni incaricate dell'esame preliminare e le Camere hanno confermato la necessità di intervenire a livello legislativo (dare seguito), la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto. La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo. Il Consiglio federale è invitato a esprimere il proprio parere sul progetto di atto legislativo.

¹ Alla regola, secondo cui un'iniziativa parlamentare presentata da un deputato o da un gruppo parlamentare non può più essere ritirata non appena una commissione le ha dato seguito, è prevista un'eccezione: se la commissione della seconda Camera non è d'accordo con la decisione di dare seguito all'iniziativa e la commissione della Camera prioritaria propone successivamente al proprio Consiglio di non darvi seguito, viene ristabilito il diritto dell'autore di ritirare l'iniziativa



L'Assemblea federale delibera sul progetto di atto legislativo elaborato dalla commissione. Se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o respinge il progetto nella votazione sul complesso, l'oggetto è considerato liquidato. Se la Camera prioritaria accoglie il progetto nella votazione sul complesso, l'ulteriore deliberazione segue la procedura ordinaria.

Se la commissione non presenta il proprio progetto di atto legislativo entro due anni dal momento in cui è stato dato seguito all'iniziativa, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se prorogare il termine o togliere dal ruolo l'iniziativa.

La commissione può proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se:

- essa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto normativo; oppure
- non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.

II. INIZIATIVE COMMISSIONALI

Se la proposta di elaborare un progetto di atto legislativo presentata in commissione è sostenuta dalla maggioranza di quest'ultima, allora si parla di iniziativa commissionale.

Le iniziative commissionali diventano pendenti nella Camera soltanto con la presentazione del progetto di atto normativo. Un'iniziativa commissionale può perciò essere ritirata fino alla decisione di entrata in materia della Camera.

II.1 Prima fase della procedura

La proposta sottostà a un esame preliminare. Se la commissione decide di dare seguito alla proposta, ossia di elaborare un progetto di atto normativo, quest'ultimo va alla commissione omologa.

Se l'omologa approva l'iniziativa commissionale, la commissione da cui proviene l'impulso elabora un progetto di atto legislativo. Se invece non l'approva, l'iniziativa commissionale è considerata liquidata, a meno che la commissione non la sottoponga alla propria Camera con la proposta di darle seguito.

CRONOLOGIA DELLE DECISIONI PRESE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESAME PRELIMINARE

I. Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo e la commissione omologa dà il proprio consenso.

Cronologia:


- Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo.
- La commissione omologa dà il proprio consenso.

Si procede all'elaborazione di un progetto di atto legislativo.



Camera prioritaria

Seconda Camera



--- Procedura se la commissione della seconda Camera accoglie la proposta
— Procedura se la commissione della seconda Camera respinge la proposta



II. Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo e la commissione omologa non dà il proprio consenso.

Cronologia:

- Una commissione decide di elaborare un progetto di atto legislativo.
- La commissione omologa non dà il proprio consenso.

II.a La commissione da cui proviene l'impulso dell'iniziativa prende atto della decisione della commissione omologa.

L'iniziativa di commissione è liquidata.

II.b La commissione da cui proviene l'impulso decide di sottoporre alla propria Camera la sua richiesta sotto forma di un'iniziativa parlamentare proponendo di darvi seguito.

b.1 La Camera dà seguito all'iniziativa e la commissione omologa dà il proprio consenso.

Cronologia:

- La commissione propone di dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione omologa dà il proprio consenso.

Si procede all'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

b.2 La Camera dà seguito all'iniziativa e la commissione omologa propone alla propria Camera di non accoglierla.

Cronologia:

- La commissione propone di dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione omologa propone di non accogliere l'iniziativa.
- La seconda Camera decide di non accogliere / decide di accogliere l'iniziativa.

Nel caso in cui l'iniziativa venisse accolta, si procede all'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

b.3 La Camera non dà seguito all'iniziativa.

Cronologia:

- La commissione propone di dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di non dare seguito all'iniziativa.

L'iniziativa di commissione è liquidata.

I.2 Seconda fase della procedura

Se la commissione ha elaborato il progetto di atto normativo e se la Camera decide di non entrare in materia o di respingerlo nella votazione sul complesso, il progetto è considerato liquidato. In caso contrario si applica la medesima procedura prevista per un progetto di atto normativo elaborato dal Consiglio federale o da una commissione sulla base di un'iniziativa depositata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare.



STATISTICHE

Iniziative parlamentari liquidate (lv. Pa) per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
Totale	491	415	412	499
<i>lv. Pa di un deputato o di un gruppo parlamentare</i>	445	376	373	439
<i>Iniziative commissionali</i>	46	39	39	60
Totale delle lv. Pa. liquidate con uno o più atti legislativi approvati	66	59	41	68
<i>lv. Pa. liquidate in percentuale</i>	13 %	14 %	10 %	14 %
lv. Pa. di un deputato o di un gruppo parlamentare	27	35	20	28
<i>lv. Pa. di un deputato o di un gruppo parlamentare liquidate in percentuale</i>	6 %	9 %	5 %	6 %
Iniziative commissionali	39	24	21	40
<i>Iniziative commissionali liquidate in percentuale</i>	85 %	62 %	54 %	67 %
Atti legislativi dell'AF² adottati per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
<i>Totale</i>	497	479	461	509
<i>Impulso proveniente da una o più lv. Pa.</i>	55	48	38	54
<i>Atti legislativi in percentuale</i>	11 %	10 %	8 %	11 %
Impulso proveniente da una o più lv. Pa. di un deputato o di un gruppo parlamentare	22	31	20	25
Impulso proveniente da una o più iniziative commissionali	33	17	18	29
Totale delle leggi federali adottate	160	159	133	187
<i>Impulso proveniente da una o più lv. Pa.</i>	41	37	30	39
<i>Leggi federali adottate in percentuale</i>	26 %	23 %	23 %	21 %
Totale delle ordinanze parlamentari adottate	14	10	8	9
<i>Impulso proveniente da una o più lv. Pa.</i>	11	8	5	8
Totale dei decreti federali adottati	108	125	94	83
<i>Impulso proveniente da una o più lv. Pa.</i>	2	2	1	0
Totale dei decreti federali semplici adottati	215	185	226	230
<i>Impulso proveniente da una o più lv. Pa.</i>	1	1	2	7

² Il regolamento del Consiglio nazionale e quello degli Stati non sono atti dell'Assemblea federale, ma delle rispettive Camere. Se n'è pertanto tenuto conto solo nella prima statistica.



BASI LEGALI

- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 107–114 legge sul Parlamento
- Articolo 23 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 25–29 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 19 capoverso 1 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 21–22 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 25 regolamento del Consiglio degli Stati



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sui disegni di atti legislativi:

cfr. «Procedura in caso di disegni di atti legislativi».

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sugli atti della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura:

cfr. la banca dati degli atti legislativi (soltanto in tedesco):

➤ [Link](#)

(in particolare la colonna B «Geschäftstyp»)

Per ulteriori statistiche:

cfr. la pagina «Fatti e cifre» su parlamento.ch

➤ [Link](#)